

# **Il Regolamento Ecodesign: approfondimenti sulla struttura e sugli obblighi**

Lapo Bechelli, 26 settembre 2024

# Regolamento Ecodesign (ESPR)


Definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile che i prodotti devono rispettare per essere immessi sul mercato

## Normativa quadro

Alla quale seguiranno piani di lavoro e atti delegati


## Atti delegati

A seguito degli studi preparatori e valutazioni di impatto





**Piani di lavoro** che definiscono prodotti prioritari

# Atti delegati – Art. 4



# Requisiti ecodesign



# Parametri di prodotto Allegato I




# Nuovo approccio sostenibilità ed ecodesign



## Esteso il campo di applicazione

Direttiva già esistente, ma solo per alcuni prodotti.  
Esteso a quasi tutti i prodotti



## Nuovi elementi

Requisiti di prestazione – durabilità, riparabilità, uso di risorse, contenuto riciclato, riciclabilità



## Misure orizzontali

Requisiti di ecodesign comuni per prodotti simili



## Informazioni sul prodotto

Passaporto digitale del prodotto, requisiti di informazione

# Passaporto Digitale del Prodotto (DPP) – Art. 9

---

Il Passaporto Digitale del Prodotto è parte integrante del Regolamento Ecodesign. Permetterà e semplificherà l'accesso alle informazioni sul prodotto relative alla sostenibilità, la circolarità e la compliance legale

Altri Regolamenti europei prevedono il ricorso al Passaporto Digitale del Prodotto:

- Regolamento Batterie
- Regolamento Giocattoli
- Regolamento Detergenti
- Regolamento sui Prodotti di Costruzione
- Regolamento sulle Materie Prime Critiche



# Elementi principali DPP

---



- Registro DPP
- Portale di ricerca
- Codici identificativi di accesso
- Interoperabilità
- Gestione dei diritti di accesso

Le informazioni richieste dall'atto delegato specifico per prodotto o categoria di prodotti, ad es.:

- Dati da inserire
- Supporti da utilizzare
- Modalità di accesso ai dati, in base al principio «need to know»



# Cosa dovranno fare le imprese

---

Assicurarsi che:

- Ci sia effettivamente un passaporto per il prodotto, e che sia in linea con le disposizioni previste dal Regolamento
- Il passaporto sia completo, che includa tutte le informazioni obbligatorie previste dagli Atti Delegati
- L'informazione inserita nel passaporto sia autentica, affidabile e verificata
- Ci sia una copia di back-up del passaporto presso un fornitore di servizi di passaporto digitale

# Implementazione

---

Atti delegati ed Atti esecutivi per stabilire:

- Norme e requisiti da seguire da parte dei fornitori di servizi DPP
- Procedure per la creazione e verifica delle credenziali digitali degli operatori economici
- Norme e procedure per i codici identificativi univoci
- Design e creazione del registro DPP
- Design e creazione del portale DPP
- Definizione degli standard

# Sostanze che destano preoccupazione

---

Sono quelle sostanze già definite da:

- Regolamento REACH
- Regolamento sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele
- Regolamento sugli inquinanti organici persistenti

Sono aggiunte poi le sostanze che incidono negativamente sul riutilizzo e riciclo dei materiali del prodotto (definito dagli atti delegati specifici per ogni prodotto).

Le sostanze che destano preoccupazione sono tracciate nell'intero ciclo di vita dei prodotti in questione. Gli atti delegati stabiliranno limiti ed esenzioni, ma soltanto per motivi di sostenibilità. Non per motivi di sicurezza o salute, già normati da altri Regolamenti.

# Divieto di distruzione prodotti di consumo invenduti

## Definizioni

---

- Distruzione

Il danneggiamento intenzionale o il disfarsi del prodotto come rifiuto, tranne se il disfarsene è inteso esclusivamente a consegnare il prodotto di cui ci si è disfatti a fini di preparazione per il riutilizzo, comprese le operazioni di ricondizionamento o di rifabbricazione

- Prodotto di consumo

Il prodotto, esclusi componenti e prodotti intermedi, destinato principalmente al consumatore

- Prodotto di consumo invenduto

Il prodotto di consumo che non è stato venduto, compresi surplus, scorte in eccesso e rimanenze e i prodotti restituiti dal consumatore in virtù del diritto di recesso

# Distruzione dei prodotti di consumo invenduti

---

Principio generale per prevenire la distruzione – Art. 23

***«Gli operatori economici adottano le misure necessarie che ci si può ragionevolmente attendere per evitare la necessità di distruggere i prodotti di consumo invenduti»***

# Obbligo di divulgazione – Art. 24

---

- L'operatore deve divulgare sul proprio sito web:
  - Numero e peso dei prodotti di cui si è disfatto all'anno;
  - Motivi per cui si disfa dei prodotti;
  - La percentuale dei prodotti di cui si è disfatto al fine della preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo;
  - Le misure adottate per prevenire la distruzione.

TIPO AZIENDA	APPLICAZIONE
GRANDI IMPRESE	Primo esercizio finanziario completo dall'entrata in vigore del Regolamento
MEDIE IMPRESE	Dal 19 luglio 2030
MICRO E PICCOLE IMPRESE	NO

- La Commissione europea adotterà atti di esecuzione che stabiliscano i dettagli ed il formato per la divulgazione delle informazioni. Entro il 19 luglio 2025

# Divieto di distruzione – Art. 25

- Vietata la distruzione dei prodotti di abbigliamento e calzature invenduti

TIPO AZIENDA	APPLICAZIONE
GRANDI IMPRESE	Dal 19 luglio 2026
MEDIE IMPRESE	Dal 19 luglio 2030
MICRO E PICCOLE IMPRESE	NO

\*Gli operatori economici che non sono soggetti al divieto non possono distruggere i prodotti di consumo invenduti loro forniti allo scopo di eludere il divieto

- La Commissione può adottare atti delegati per aggiungere nuovi prodotti al divieto
- La Commissione può adottare atti delegati per stabilire deroghe al divieto di distruzione per:
  - Ragioni sanitarie o di igiene e sicurezza
  - Prodotti danneggiati o inutilizzabili
  - Inidoneità alla preparazione per il riutilizzo o alla rifabbricazione
  - La distruzione è l'opzione con il minor impatto ambientale negativo

# Autoregolamentazione – Art. 21

Almeno **2 operatori economici**,  
**quota di mercato  $\geq 80\%$**

La misura include:

Elenco degli operatori firmatari

I requisiti di progettazione ecocompatibile

Regole sulle informazioni che devono  
essere comunicate



Per prodotti non inclusi  
nel piano di lavoro o  
negli atti delegati

La Commissione  
valuta la misura e  
adotta



**Atto di esecuzione**  
contenente l'elenco delle  
misure di  
autoregolamentazione





# Supporto alle PMI – Art. 22

---

## Commissione europea:


- Assicura che vi siano iniziative che aiutino le imprese ad integrare la sostenibilità ambientale
- Quando adotta atti delegati, fornisce strumenti digitali e orientamenti riguardanti le specificità delle PMI attive nel settore del prodotto

## Stati membri:

- Adottano misure per aiutare le PMI a rispettare i requisiti di progettazione ecocompatibile
- Presenza di sportelli unici
- Sostegno finanziario
- Accesso ai finanziamenti
- Formazione specializzata per dirigenti e personale

# Prossimi passi – Definizione ordine di priorità – Art. 18

---



PIANO DI LAVORO



# Piano di lavoro ESPR

---

Il piano di lavoro stabilisce un elenco di gruppi di prodotti che devono avere la priorità nella definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile.

Il primo piano di lavoro è adottato entro il **19 aprile 2025**, e la Commissione deve dare priorità ai seguenti prodotti:

- **Ferro e acciaio**
- Alluminio
- **Tessile (in particolare indumenti e calzature)**
- Mobili, inclusi materassi
- Pneumatici
- Detergenti
- Vernici
- Lubrificanti
- Sostanze chimiche
- Prodotti connessi all'energia
- Prodotti della tecnologia dell'informazione ed altri prodotti elettronici

# Ecodesign Forum – Art. 19

---


Prima del piano di azione, e prima delle iniziative che intraprenderà sui vari prodotti, la Commissione europea creerà un forum ecodesign, dove si confronterà con gli stakeholders in merito ai requisiti proposti.

---

Il forum contribuirà in particolare a:

- (a) Preparare i requisiti ecodesign;
- (b) Preparare i piani di lavoro;
- (c) Esaminare l'efficacia dei meccanismi di sorveglianza del mercato
- (d) Valutare le misure di autoregolamentazione
- (e) Valutare i divieti di distruzione di beni di consumo invenduti

# ESPR: prossime tappe



# ESPR: prossimi passaggi

